



## COMUNE DI TISSI

Ordinanza Sindacale n° 17 del 21 Maggio 2018

### IL SINDACO

**ACCERTATA** l'esistenza, nel perimetro urbano e periurbano, di terreni di privati incolti e cortili non curati, che, oltre che ledere il decoro urbano, costituiscono potenziale pericolo di incendi e di infestazione da parte di parassiti, nonché di erbacce che proliferano nelle facciate di edifici fatiscenti che contribuiscono ad alimentare il pericolo del diffondersi degli insetti;

**RAVVISATA** la necessità di porre in essere azioni efficaci d'eliminazione delle condizioni favorevoli allo sviluppo e diffusione dei parassiti, con particolare riguardo alle zecche, al fine di evitare la diffusione delle infezioni da esse trasmesse che, in alcuni casi, possono essere letali per l'uomo e per gli animali, nonché di limitare il pericolo di incendi a ridosso dell'abitato;

**VISTI** il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

**VISTO** l'art. 39 del vigente Regolamento Edilizio;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/11 del 09.05.2017 della Regione Autonoma della Sardegna con cui sono state approvate le Prescrizioni Regionali Antincendio per il triennio dal 2017 al 2019;

**VISTA** la Deliberazione n° 22/4 del 04/05/2018, **“Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019 Aggiornamento anno 2018;**

**VISTO** l'allegato alla deliberazione di cui sopra “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'art 3, comma 3, della Legge 21 Novembre 2000, n° 353 e della Legge regionale n° 8 del 27 Aprile 2016;

**VISTO** il T.U.L.C.P. n° 267 del 18.8.2000

2. AREA URBANA PERIFERICA: provvedere alla realizzazione, lungo tutto il perimetro di confine, di fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Dopo tale data si dovrà mantenere lo stato di pulizia per tutto il periodo estivo.

Le aree urbane e periferiche sono individuate e delimitate come dalla planimetria allegata che fa parte integrante della presente.

I trasgressori della presente ordinanza, fatte salve eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi e le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia, saranno puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa

da Euro 50,00 a Euro 516,00

Per quanto concerne l' Area Urbana Periferica trova applicazione anche la sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 10.329,00, ai sensi dell'art 24 della Legge Regionale 27 Aprile 2016, n° 8.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla osservanza della presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art.3. c. 4°, della L. 7.8.1991, n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al T.A.R. della Sardegna o ricorso alternativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla suddetta pubblicazione.

**Dalla Residenza Municipale, li 21 Maggio 2018**

**IL SINDACO**

*Giovanni Maria BUDRONI*

Il Resp. del Procedimento  
A.S. Giovanni Sanna

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO COMUNALE**

N° 338 del Reg.